



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 762 c.nav.

Cancellazione dell'aeromobile dai registri

L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:

- a) e' perito o si presume perito;
- b) e' stato demolito;
- c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751;
- d) e' stato iscritto in un registro straniero.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.

All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quinto — Del regime amministrativo degli aeromobili
Capo	II — Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-762-cancellazione-dell-aeromobile-dai-registri/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it